

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 23.4.2007

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio BONACCI COMPONENTE
- Avv. Vincenzo IOPPOLI COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Arch. Roberto Arcadia.

RECLAMO N. 118 della società F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA

avverso la regolarità della gara Nuova Filadelfia – Francavilla Angitola (2 – 2) del 14.02.2007 Campionato SECONDA

Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante nella seduta del 26.02.2007;

rilevato che :

1. l'Ufficio Indagini ha fatto pervenire relazione del 04.05.2007 in merito agli accertamenti effettuati con riferimento alla partecipazione del calciatore Montauro Domenico nella gara Nuova Filadelfia – Francavilla Angitola del 14.02.2007;

2. che dalla suddetta relazione si evincerebbe che sono stati commessi illeciti disciplinari da parte della società Nuova Filadelfia, di alcuni calciatori ad essa appartenenti e dello stesso direttore di gara nella gara del 10.02.2007;

3. che, quanto alla squalifica del calciatore Umbro comminata dal Giudice Sportivo gli accertamenti dell'Ufficio Indagini hanno acclarato che la squalifica è avvenuta per mero errore dovuto al cambio della distinta originaria laddove il calciatore indossante la maglia n° 7 veniva indicato come Montauro Domenico;

4. che, ad abundantiam, il calciatore espulso dal campo nella partita del 10.02.2007 è stato il Montauro Domenico il quale, pertanto, automaticamente avrebbe dovuto essere squalificato per una giornata indipendentemente dalla declaratoria del Giudice Sportivo (ai sensi dell'art. 41, comma 2 del C.G.S.) e, quindi, non avrebbe potuto partecipare alla gara del 14.02.2007;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società NUOVA FILADELFIA la punizione sportiva della perdita della gara (Nuova Filadelfia – Francavilla Angitola del 14.02.2007) con il punteggio di 0 – 3;

dispone, per quanto di competenza, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per i successivi provvedimenti;

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 181 della società A.C. REAL S. MARIA

avverso la regolarità della gara Real S.Maria – Nuova Filadelfia (1 – 2) del 24.03.2007 Campionato SECONDA Categoria

(C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MONTAURO Domenico.

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dagli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini è pervenuti in data 04.05.2007 è risultato acclarato che il calciatore espulso dal campo nella gara del 10.02.2007 è stato Montauro Domenico;

che lo stesso ha preso parte alle gare del 14.02.2007, 18.02.2007, 25.02.2007, 04.03.2007, 11.03.2007 e 18.03.2007, quindi non scontando la giornata automatica di squalifica per come previsto dall'art. 41, comma 2 del C.G.S.;

ritenuto che lo stesso ha preso parte alla gara del 24.03.2007 Real S.Maria – Nuova Filadelfia senza averne titolo;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, irroga alla società NUOVA FILADELFIA la punizione sportiva della perdita della gara (Real S.Maria – Nuova Filadelfia del 24.03.2007) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.